

Comune di FERRAZZANO

Provincia di CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE

Del cc. 16/02

Commissione "ad acta" dott. Ortis

429810



Comune di Ferrazzano

-Provincia di Campobasso-
Polizia municipale

P.zza Spensieri 19, 86010 - tel. 0874.416054 , fax 0874.412722 - p.i. 00170690703

Ferrazzano, 31/03/08

Prot. n. 2056

Direzione Generale II Attività Produttive
Pianificazione e sviluppo Politiche Commerciali
Via Roma n. 84
c.a. Dott. Malio Palange

OGGETTO:

Trasmissione Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 14 /03 /2008

Con la presente, si trasmette:

1. copia della Deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 del 14/03/2008, inerente l'istituzione del mercato quindicinale in C.da Ponte Rotto;
2. copia dell' allegato "A" del regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche.

Cordialmente.

Il Sindaco
Giovanni Gianfelice

INDICE

TITOLO 1	Norme generali
----------	----------------

- Articolo 1 Ambito di applicazione Pag. 4
- Articolo 2 Definizioni Pag. 4
- Articolo 3 Finalità del regolamento Pag. 5
- Articolo 4 Compiti degli uffici Comunali Pag. 6
- Articolo 5 Esercizio dell'attività Pag. 7
- Articolo 6 Trasferimento mercati e fiere Pag. 7
- Articolo 7 Delega Pag. 8
- Articolo 8 Durata delle concessioni Pag. 8
- Articolo 9 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche Pag. 8
- Articolo 10 Normativa igienico-sanitaria Pag. 9
- Articolo 11 Vendita a mezzo veicoli Pag. 10

TITOLO 2	Mercati
----------	---------

- Articolo 12 Definizioni Pag. 10
- Articolo 13 Norme in materia di funzionamento dei mercati Pag. 10
- Articolo 14 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi Pag. 10
- Articolo 15 Posteggi riservati ai produttori agricoli Pag. 10
- Articolo 16 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse Pag. 11
- Articolo 17 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze Pag. 11
- Articolo 18 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Pag. 12
- Articolo 19 Revoca della concessione decennale del posteggio Pag. 12
- Articolo 20 Mercati straordinari Pag. 12
- Articolo 21 Pagamenti Pag. 13
- Articolo 22 Individuazione dei mercati Pag. 13
- Articolo 23 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare Pag. 13

TITOLO 3	Fiere
----------	-------

- Articolo 24 Norme in materia di funzionamento delle fiere Pag. 13
- Articolo 25 Criteri e modalità per l'assegnazione dei Pag. 14

- Articolo 26 Posteggi riservati ai produttori agricoli Pag. 14
- Articolo 27 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Pag. 14
- Articolo 28 Localizzazione delle fiere Pag. 15
- Articolo 29 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare Pag. 15

TITOLO 4	Commercio itinerante
----------	----------------------

- Articolo 30 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante Pag. 15

TITOLO 5	Mostre Mercato
----------	----------------

- Articolo 31 Localizzazione, caratteristiche e orari Pag. 16

TITOLO 6	Norme Transitorie e finali
----------	----------------------------

- Articolo 32 Variazioni, dimensionamento e localizzazione dei posteggi Pag. 16
- Articolo 33 Concessioni temporanee Pag. 16
- Articolo 34 Validità delle presenze Pag. 17
- Articolo 35 Produttori agricoli Pag. 17
- Articolo 36 Attività stagionali Pag. 17
- Articolo 37 Tariffe per la concessione del suolo pubblico Pag. 18
- Articolo 38 Sanzioni Pag. 18

Articolo 1*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge Regionale n.33 del 27 settembre 1999.

Articolo 2*Definizioni*

1. **Ai fini del presente regolamento si intendono:**

- a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per **aree pubbliche**, le strade, piazze, i canali, comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
- e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

- h) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- i) Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- j) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- k) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- l) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli.
- m) Per **settore merceologico**, in relazione a quanto previsto dall'art.5 del D. lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- n) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- o) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e di circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e la promozione del territorio;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Comando di Polizia Municipale ha compiti di sorveglianza sulle attività commerciali su aree pubbliche.
3. Oltre alle ordinarie funzioni di controllo e di vigilanza, è compito del Comando di Polizia Municipale:
 - a) Sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione nonché a quelli stabiliti per le contrattazioni e le operazioni di vendita;
 - b) Verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari di posteggio;
 - c) Provvedere all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e comunque non assegnati;
 - d) Registrare le presenze degli operatori commerciali che siano comunque presenti nel mercato all'inizio delle operazioni di spunta.
4. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta, al settore interessato.

Articolo 5
Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal responsabile del servizio ed abilita anche alla vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o ha luogo la sede legale. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 6
Trasferimento di mercati e fiere

1. Ai sensi della legge regionale 33/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato o di una fiera a causa della caduta sistematica della domanda, della esigua presenza degli operatori o per motivi di viabilità e traffico, per motivi legati a problemi igienico - sanitari, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore, il Comune, individuate le nuove aree, assegna i posteggi agli operatori titolari di concessione attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) numero di presenze;
 - b) anzianità d'iscrizione al registro delle imprese;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzature di vendita.

2. Gli operatori che a seguito di soppressione o riduzione di mercati perdono la concessione del posteggio, concorrono all'assegnazione di posteggi disponibili nello stesso Comune, secondo i criteri di cui al precedente comma.

Articolo 7

Delega

1. Ai sensi dell'art.28, comma 2, della legge Regionale n.33/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio sia in forma itinerante è consentita, su delega scritta, esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. Lgs. 114/98. Solo in caso di sostituzione momentanea può essere delegato anche un soggetto privo di requisiti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
3. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato..

Articolo 8

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di posteggio hanno validità decennale e possono essere rinnovate su richiesta dell'interessato. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 9

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche in piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. L'altezza minima dei banchi di vendita dal suolo non deve essere inferiore a cm.50. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt.2,00 , misurata dalla parte più bassa e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, nella parte antistante il banco di vendita, con divieto assoluto di appendere le merci oltre la linea del banco.

3. In deroga al precedente comma è consentita l'esposizione a terra della merce ai venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti.
4. I generi alimentari devono essere esposti e venduti all'altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico - sanitarie.
5. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
6. Non è permesso occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi e, in ogni caso, deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'utilizzo di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. Qualora in situazioni particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche in cui ordinariamente si svolgono i mercati, il dirigente, tramite l'ufficio Commercio e quello urbanistico procederà ad individuare aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati, senza modificare il numero dei posteggi, e nel rispetto della legge e del presente regolamento.
10. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se non presente all'inizio delle vendite.

Articolo 10

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze.

Articolo 11

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

Articolo 12

Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività di vendita giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 13

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

Articolo 14

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale avviene secondo le procedure e le priorità previste dall'art. 24 della legge regionale.

Articolo 15

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) annuale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) annuale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 16

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia

- stata presentata domanda di autorizzazione a seguito della pubblicazione della graduatoria;
- b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
2. Il Comune, ove possibile, tiene conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 17

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R. 33/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del decreto legislativo n. 114/98, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'ufficio polizia municipale e commercio.

Articolo 18

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 33/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

Articolo 19

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 27 della L.R. 27 settembre 1999, n. 33.

Articolo 20

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31

- gennaio di ogni anno e si svolgono con le stesse modalità del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 21 *Pagamenti*

1. Gli ambulanti sono abilitati a frequentare il mercato, previo pagamento anticipato della COSAP. Il pagamento avrà cadenza semestrale e la relativa ricevuta dovrà essere esibita a richiesta degli agenti della Polizia Municipale.

Articolo 22 *Individuazione dei Mercati*

1. I mercati individuati sono riportati nell'allegato A del presente regolamento.

Articolo 23 *Regolazione della circolazione pedonale e veicolare*

1. L'area di svolgimento del mercato viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione ed alla sosta veicolare il giorno di svolgimento del mercato negli orari prestabiliti.
2. L'area del mercato oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni.

TITOLO III	Fiere
------------	-------

Articolo 24 *Norme in materia di funzionamento delle fiere*

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 25

Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 33/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, sulla base di una graduatoria, da pubblicarsi all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) Maggiore numero di presenze effettive nella Fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - c) Certificata invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette;
 - d) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
2. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo raccomandata o presentate al Comune sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa;
3. In un apposito registro vengono registrate le presenze effettive nella fiera, annotando, entro le ore 10.00 nome e cognome dell'operatore e tipo di autorizzazione amministrativa;
4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
5. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.

Articolo 26

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Gli assegnatari di posteggio debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 27

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro le ore 08,00, per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, dalle ore 8-00 procedendo allo scorrimento della graduatoria tra gli operatori iscritti presenti. Esaurita la graduatoria, si procede all'assegnazione dei posteggi eventualmente rimasti liberi agli operatori che non hanno inoltrato domanda ma presenti nella giornata della fiera e secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 28

1. Le fiere sono riportate all'allegato B del presente regolamento.

Articolo 29

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, alla circolazione ed alla sosta per i giorni di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.
2. L'area della fiera, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni.

TITOLO IV	Commercio itinerante
-----------	----------------------

Articolo 30

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. L'operatore itinerante può fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' vietata la vendita con uso di attrezzature di esposizione e vendita esterne al mezzo.
4. Il commercio itinerante è vietato in concomitanza con lo svolgimento di fiere e mercati.

Articolo 31

Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Le mostre mercato, come definite dal comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 33/1999, sono autorizzate dal Sindaco e si svolgono preferibilmente nel centro storico.
2. Alle mostre mercato possono partecipare anche venditori non professionisti e cioè coloro che non svolgono attività professionale e non partecipano a tali manifestazioni per più di sei volte nel corso dell'anno solare.
3. I venditori non professionisti, unitamente alla richiesta di posteggio presentano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui rappresentano la condizione di venditore non professionale ed elencano le mostre mercato, comunque in numero non superiore a quello consentito dal presente articolo, alle quali hanno partecipato.
4. Le mostre mercato, ai fini dell'attribuzione dei posteggi, seguono, per quanto possibile, le regole delle fiere.

Articolo 32

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 33

Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2. Il numero dei posteggi, gli spazi destinati all'esercizio delle attività, le merceologie ed i termini per la presentazione delle istanze, sono determinati compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Articolo 34

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n.33/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci.

Articolo 35

Produttori agricoli

1. Sono equiparate alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Articolo 36

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati e flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 37

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 38

Sanzioni

1. Sono applicabili, fino a quando la Regione non avrà legiferato in merito, le sanzioni previste dal D.L.vo 114/98.

ALLEGATO "A"

Mercati oggetto del presente Regolamento

1	
DENOMINAZIONE	MERCATO QUINDICINALE
DATA DI SVOLGIMENTO	GIOVEDI' ALTERNI
LUOGO DI SVOLGIMENTO	PIAZZA E VIA NEVIERA
SETTORI MERCEOLOGICI	NON ALIMENTARI
ORARIO DI APERTURA, E CHIUSURA	7.30 - 13.00
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	5
2	
DENOMINAZIONE	MERCATO QUINDICINALE
DATA DI SVOLGIMENTO	DOMENICHE ALTERNE
LUOGO DI SVOLGIMENTO	C.DA PONTE ROTTO
SETTORI MERCEOLOGICI	NON ALIMENTARI
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	7.30 - 13.00
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	8
3	
DENOMINAZIONE	
DATA DI SVOLGIMENTO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO	
SETTORI MERCEOLOGICI	
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	
4	
DENOMINAZIONE	
DATA DI SVOLGIMENTO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO	
SETTORI MERCEOLOGICI	
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	

ALLEGATO "A"

Mercati oggetto del presente Regolamento

1

DENOMINAZIONE	MERCATO QUINDICINALE
DATA DI SVOLGIMENTO	GIOVEDI' ALTERNI
LUOGO DI SVOLGIMENTO	PIAZZA E VIA NEVIERA
SETTORI MERCEOLOGICI	NON ALIMENTARI
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	7.30 - 13.00
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	5

2

DENOMINAZIONE	
DATA DI SVOLGIMENTO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO	
SETTORI MERCEOLOGICI	
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	

3

DENOMINAZIONE	
DATA DI SVOLGIMENTO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO	
SETTORI MERCEOLOGICI	
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	

4

DENOMINAZIONE	
DATA DI SVOLGIMENTO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO	
SETTORI MERCEOLOGICI	
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	

ALLEGATO "B"

Fiere oggetto del presente Regolamento

1

DENOMINAZIONE	
DATA DI SVOLGIMENTO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO	
SETTORI MERCEOLOGICI	
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	

2

DENOMINAZIONE	
DATA DI SVOLGIMENTO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO	
SETTORI MERCEOLOGICI	
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	

3

DENOMINAZIONE	
DATA DI SVOLGIMENTO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO	
SETTORI MERCEOLOGICI	
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	

4


DENOMINAZIONE	
DATA DI SVOLGIMENTO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO	
SETTORI MERCEOLOGICI	
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSTEGGI	

COMUNE DI FERRAZZANO

MERCATO QUINDICINALE

PLANIMETRIA


Scala 1:500



MERCATO QUINDICINALE

LUOGO DI SVOLGIMENTO : PIAZZA E VIA NEVIERA
DATA DI SVOLGIMENTO : GIOVEDI' ALTERNI
ORARIO DI SVOLGIMENTO : 7,30 - 14,00

POSTEG GI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml.	PROFONDITA' ml.	SUPERFICIE mq.
1	NON ALIMENTARI	2,30	2,00	4,60
2	NON ALIMENTARI	8,00 - 10,00	3,00	27,00
3	NON ALIMENTARI	4,10	4,00	16,40
4	NON ALIMENTARI	6,00	3,00 - 4,50	22,50
5	NON ALIMENTARI	10,00	4,50	45,00
TOTALI				115,50



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

numero **6** del **14-03-2008**

OGGETTO: L.R. N. 33/1999. ISTITUZIONE MERCATO QUINDICINALE IN C.DA PONTE ROTTO.

In data 14-03-2008 alle ore 11:40 nella sala delle adunanze del Comune, convocato, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	GIANFELICE GIOVANNI	SINDACO	Presente	10	CARROCCIA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
2	COLANTUONO ELISEO	VICESINDACO	Presente	11	CARISSIMI UGO	CONSIGLIERE	Presente
3	TORTORELLA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente	12	NARDOIA MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
4	DI NARDO PASQUALE	ASSESSORE	Presente	13	ALBINO GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
5	MASTROGIUSEPPE GIOVANNI	ASSESSORE	Assente	14	VALENTINO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
6	CERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente	15	ROCCIA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
7	PICA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente	16	PILLA FABIO	CONSIGLIERE	Assente
8	DAMIANO VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente	17	CIAVOLLA ELENA	CONSIGLIERE	Assente
9	TOMASI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 7

Partecipa il Segretario Comunale ZAPPITELLI MARIA STELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, GIANFELICE GIOVANNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 6

II CONSIGLIO COMUNALE

vista al seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:

Vista la legge regionale 27/09/1999 n. 33 in materia di commercio su aree pubbliche;

richiamata la deliberazione del commissario ad acta n. 16 del 05/06/2002 con la quale veniva approvato il regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali ed individuazione delle aree mercatali e dei posteggi;

vista la nota assunta al protocollo generale dell'ente al n. 6059 in data 21/11/2007 con la quale i cittadini residenti alla C.da Piane di questo Comune hanno chiesto che venisse istituito un mercato quindicinale nella predetta contrada nei pressi della Chiesa "Madonna di Loreto";

vista la planimetria allegata al presente provvedimento realizzata a seguito di sopralluogo ed istruttoria congiunta tra l'Ufficio tecnico comunale e la Polizia Municipale da cui risulta che nell'area antistante la Chiesa possono essere realizzati n. 8 posteggi di varie dimensioni;

vista la LR 27/09/1999 n. 33;

ritenuto dover accogliere la richiesta;

DELIBERA

Di istituire, ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, un mercato nella contrada Ponterotto di questo comune;

integrare l'allegato "A" al predetto regolamento con la relativa planimetria inerente la individuazione dell'area mercatale ed i posteggi da dare in concessione a domanda.

Demandare al competente ufficio comunale la eventuale individuazione di aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

di demandare al responsabile del servizio le comunicazioni annuali, previste dall'art. 21 della LR n. 33/1999, necessarie alla costituzione del calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE


Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

con voti favorevoli 10 votanti 10

DELIBERA

approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Mercato c.dd Plane - Pianimellia posteggi



Strada provinciale per Mirabello Sannitico



Foglio 25

.. 267/2000 ART. 49

e espresso in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

03-2008

F.TO IL RESP. DEL SERVIZIO

VALERIO ANTONIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
GIANFELICE GIOVANNI



F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 21 MAR. 2008 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Ferrazzano, 21 MAR. 2008



F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Ferrazzano, 21 MAR. 2008



F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ perche' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, _____

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21 MAR. 2008 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 21 MAR. 2008



F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA